

IMPORTANTI MODIFICHE NORMATIVE ALLA DISCIPLINA DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

ORDINE AVVOCATI RIMINI

Informiamo tutti gli iscritti che con **D.L. n. 83 pubblicato il 27 giugno 2015**, il Governo ha introdotto importanti modifiche normative, tra le altre, anche alla disciplina del processo civile telematico.

In particolare, il D.L. in esame ha introdotto il comma 1 bis all'art. 16-bis del D.L. 179/2012, nonché i nuovi articoli 16 decies e 16 undecies al D.L. 179/2012, relativi all'**attestazione di conformità delle copie informatiche e cartacee**.

In merito, invitiamo tutti a prendere visione delle indicazioni pratiche che la Commissione PCT ha predisposto e che trovate allegate alla presente.

Lo stesso D.L. ha, finalmente, generalizzato la **facoltà di deposito** (comma 1 bis, aggiunto all'art. 16 bis D.L. 179/2012) per tutti gli **atti introduttivi**, sia avanti ai **Tribunali**, sia avanti alle **Corti d'Appello**, fugando così tutti i dubbi e le incertezze provocati da talune, note, pronunce di merito.

Ciò posto, in considerazione delle evidenti agevolazioni apportate dall'informatizzazione del processo all'attività professionale dell'avvocato ed al fine di rendere integralmente telematico il fascicolo di causa, fin dal suo inizio, **invitiamo tutti i colleghi a fare largo uso delle facoltà previste dalle norme e**, nello specifico:

- ad utilizzare quanto più possibile le notifiche in proprio a mezzo PEC
- a costituirsi in giudizio (sia in qualità di attori/ricorrenti, sia in qualità di convenuti) **sempre** in via telematica;
- a fruire al massimo della facoltà data all'avvocato (come oggi finalmente chiarita e semplificata) di attestare, direttamente e personalmente, la conformità di tutti gli atti e provvedimenti estratti dal fascicolo telematico, senza perdere tempo nelle cancellerie e senza pagare (o far pagare ai nostri clienti) marche da bollo, spese oggi assolutamente ingiustificabili.

Il D.L. 83/2015 ha introdotto, altresì, importantissime novità alla disciplina delle **esecuzioni forzate** e delle **procedure concorsuali**, disseminando interventi di modifica a "macchia di leopardo".

Al fine di facilitare lo studio e l'applicazione delle nuove modifiche normative uniamo alla presente anche il **testo di raffronto** delle norme modificate con il d.l. 83/2015, con specifica della entrata in vigore di ogni singola modifica, elaborato dal collega **Mauro Gualtieri** - il quale, comunque, non presta alcuna garanzia per la correttezza dei contenuti e precisa che ci sono delle ombre sulla disciplina transitoria contenuta nell'art. 23, che effettua i richiami a modifiche di singole parti di norme oggetto di revisione legislativa e richiama anche una disposizione inesistente (!).

Segnaliamo, infine, che, nell'ottica di consentirci di avere un fascicolo telematico completo a partire dall'atto introduttivo, garantendoci così la facoltà di consultazione integrale degli atti on-line, oltre ad un backup gratuito di tutti gli atti e documenti di parte nonché il risparmio (già visto più sopra) nell'estrazione delle copie autentiche (totalmente gratuite se estratte dal PCT), la cancelleria si è resa disponibile, ancora per qualche tempo, a scansionare e ad inserire nel PCT gli atti introduttivi che dovessero essere depositati in via cartacea, chiedendo però la cortesia di **NON stamparli FRONTE-RETRO, ma SOLO SU UNA FACCIATA.**

Il suggerimento di non utilizzare più la carta ma di depositare le nostre difese esclusivamente in via telematica, va anche nella direzione di agevolare fin d'ora l'avvocato

nei successivi gradi dove il Ministero sta predisponendo un sistema di migrazione dei fascicoli - anche di parte - tra Tribunali e Corti d'Appello, che, tuttavia, non raggiungerà appieno il suo scopo, se le parti saranno costrette a procedure "miste", laddove l'atto introduttivo sia cartaceo.

La Commissione PCT